

Generali Italia S.p.A.

# LUNGAVITA LONG TERM CARE

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata anticipata a premio annuo rivalutabile, pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana  
**(Mod. GVLTC - ed.05/15)**

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Scheda Sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa.



Data ultimo aggiornamento: 29/05/2015

# Scheda sintetica

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata anticipata a premio annuo rivalutabile, pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Mod. GVLTC - ed.05/15- 1 di 6

La presente scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

**ATTENZIONE:  
LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA  
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente scheda sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla nota informativa.

**LUNGAVITA LONG TERM CARE**







### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

LUNGAVITA LTC prevede la seguente tipologia di prestazione:

#### a. Prestazioni in caso di non autosufficienza dell'assicurato

##### *Rendita immediata vitalizia*

Il pagamento all'assicurato di una rendita vitalizia in caso di perdita dell'autosufficienza dell'assicurato stesso nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di non autosufficienza fino a che l'assicurato è in vita e non autosufficiente.

Il contratto prevede il riconoscimento anticipato garantito di un rendimento finanziario pari al 0,50% annuo (tasso di interesse tecnico), impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni.

La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al contraente, risulta definitivamente acquisita.

Maggiori informazioni sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 1 e 2 delle condizioni di assicurazione.

### 4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Viene di seguito riportata l'esemplificazione dei premi annui necessari per assicurare la prestazione di rendita annua, relativi alla combinazione di età, durata di pagamento premi e livello di rendita annua indicate nella seguente tabella.

L'età dell'assicurato alla data di sottoscrizione non può essere superiore a 70 anni.

Gli importi sotto riportati sono stati calcolati ipotizzando:

- una rateazione della rendita annuale;
- l'età dell'assicurato alla data di redazione del presente fascicolo;
- durata pagamento premi pari a 10 anni;
- i premi al netto dei diritti di emissione e di quietanza.

#### **Assicurazione di rendita vitalizia** Importi del premio annuo da convertire in rendita

Età	Rendita annua (in euro)	
	12.000	24.000
55	1.722,00	3.416,40
60	1.779,60	3.529,20
65	1.837,20	3.644,40

## 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione sono rappresentati i tassi di rendimento realizzati dalla gestione separata GESAV negli ultimi 5 anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

### Gestione separata GESAV

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2010	4,20%	2,74%	3,35%	1,55%
2011	4,31%	2,82%	4,89%	2,73%
2012	4,04%	2,64%	4,64%	2,97%
2013	4,02%	2,62%	3,35%	1,17%
2014	3,86%	2,46%	2,08%	0,21%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**


## 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della nota informativa.

**GENERALI ITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.**

**Generali Italia S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale**

**Philippe Donnet**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Donnet', with a stylized flourish at the end.

Data ultimo aggiornamento: 29/05/2015

# Nota informativa

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata anticipata a premio annuo rivalutabile, pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Mod. GVLTC - ed. 05/15 - 1 di 12

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**LUNGAVITA LONG TERM CARE**





## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali.

- La sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
- Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com).
- L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

Nel modulo di proposta il Contraente potrà prestare il proprio consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nel corso del rapporto assicurativo, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica valido e in uso. Il servizio di trasmissione della documentazione in via telematica sarà possibile solo a seguito della registrazione del Contraente nell'Area Clienti del sito internet della Compagnia. Si evidenzia che il predetto consenso può essere revocato in ogni momento.

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

LUNGAVITA LONG TERM CARE è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato.

Il contratto prevede, a seguito dei versamenti stabiliti, nel caso di perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, la liquidazione al beneficiario di una rendita vitalizia.

Si rinvia all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione.

Il contratto prevede il riconoscimento anticipato di un rendimento finanziario pari al 0,5% annuo (tasso di interesse tecnico), impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni.

Avvertenza: sulla copertura sono presenti un periodo di carenza (sospensione della copertura del rischio assicurato) e cause di esclusione; si rinvia all'art. 1 delle condizioni di assicurazione per i dettagli.

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della società, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In particolare si richiama l'attenzione sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.

### 3. Premi

Il premio è determinato in relazione alla prestazione, al suo ammontare, all'età dell'assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle abitudini di vita (sport, mezzi di trasporto utilizzati, ...).

LUNGAVITA LONG TERM CARE prevede la corresponsione di premi annui rivalutabili pagati per tutta la durata del piano di versamento dei premi, e comunque non oltre la morte dell'assicurato o la data della denuncia di perdita di autosufficienza nel caso questa sia riconosciuta.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);

- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
- con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la sede della società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il contraente può versare il premio annuo in più rate in funzione delle proprie esigenze. In tal caso il premio annuo viene maggiorato dell'addizionale di frazionamento indicata al punto 5.1.1 della presente nota informativa.

#### 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

LUNGAVITA LONG TERM CARE prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata GESAV.

Si rinvia all'art. 2 delle condizioni di assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione e al regolamento della gestione separata, che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

### C. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE

#### 5. Costi

##### 5.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

###### 5.1.1. Costi gravanti sul premio

Diritti	
di emissione	10,00 euro
di quietanza	1,00 euro

I diritti di quietanza sono applicati alle rate di premio successive a quella di perfezionamento.

Caricamenti	
Cifra fissa	30,00 euro per ogni annualità di premio
Costi percentuali	15,0%

I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione o quietanza e della cifra fissa.

Addizionali di frazionamento	
Semestrale	2,0%
Quadrimestrale	2,5%

Trimestrale	3,0%
Bimestrale	3,5%
Mensile	4,5%

## **5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili**

Importo somma premi	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti sul rendimento della gestione separata
fino a € 9.999,99	1,4
da € 10.000,00 e fino a € 19.999,99	1,3
da € 20.000,00	1,2

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20%	0,03
pari o superiore al 4,20% ed inferiore al 4,30%	0,06
...	...

Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.

Avvertenza: qualora sia richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato mediante visita medica, il relativo costo - pari alla tariffa applicata dal medico, o dalla struttura, cui si è rivolto l'assicurato stesso - è a carico del contraente.

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 9,95%.

## **6. Regime fiscale**

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e che può essere soggetto a modifiche future.

### Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio di non autosufficienza dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

### Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute dalla società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta corrisposte a persona fisica in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF.

## **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **7. Modalità di perfezionamento del contratto**

Si rinvia all'art. 4 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### **8. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi**

Il contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

Avvertenza: l'interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al contraente.

Si rinvia all'art. 5 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## **9. Riscatto e riduzione**

Non è previsto un valore di riscatto.

Si rinvia all'art. 5 delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riduzione.

In caso di interruzione del pagamento dei premi, è possibile riattivare il contratto: si rinvia all'art. 6 delle condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche.

Il contraente può chiedere informazioni sul valore di riduzione presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.

L'ufficio della società cui chiedere informazioni circa il predetto valore è:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente  
Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma  
Fax 06.47224774, e-mail [informazioni.it@generali.com](mailto:informazioni.it@generali.com)

## **10. Revoca della proposta**

Il contraente, finché il contratto non sia concluso, può revocare la proposta di assicurazione inviando all'agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la società restituisce al contraente, per mezzo della medesima agenzia, gli importi eventualmente già pagati.

## **11. Diritto di recesso**

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la società rimborsa al contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte e della parte relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1 della presente nota informativa, a condizione che siano quantificate nella proposta di assicurazione e in polizza.

## **12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione**

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla società la documentazione indicata all'art. 7 delle condizioni di assicurazione.

La società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'agenzia cui è assegnato il contratto della documentazione completa.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

## **13. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

#### **14. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

Le parti contrattuali possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

#### **15. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma, fax 06.84833004, e-mail reclami.it@generali.com oppure compilando il form presente alla voce “contattaci” sul sito di Compagnia.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

#### **16. Arbitrato e Mediazione**

In caso di controversia tra le parti sulla liquidabilità della prestazione è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale.

Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari  
Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma  
fax 06.44.494.313,  
e-mail istanzedimediazionearrealiquidazione.it@generali.com.

#### **17. Informativa in corso di contratto**

La società trasmette, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

#### **18. Comunicazioni del contraente alla società**

Il contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'assicurato che aggravino il rischio assunto dalla società eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell'art. 1926 del codice civile.

## 19. Conflitto d'interessi

La società si è dotata di una politica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

### Principi generali per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, la società opera nell'interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del gruppo.

Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

La società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

In tale contesto, si precisa quanto segue:

### Politiche di prodotto

La società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

### Incentivi

È vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustifichino. Al riguardo, la società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

### Gestione degli attivi

La società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Europe S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Generali. L'incarico di gestione patrimoniale a favore di detta società è conferito al fine di garantire un processo di investimento maggiormente monitorabile e caratterizzato da una trasparenza dell'attività di investimento altrimenti non raggiungibile e, quindi, nell'interesse dei clienti.

La società di gestione, nell'ambito del mandato conferitole, effettua le operazioni di investimento alle migliori condizioni possibili, nel rispetto del principio della "best execution", ed opera, anch'essa secondo una politica di gestione dei conflitti di interessi.

### Situazioni di influenza da parte di determinati contraenti sui rendimenti delle gestioni separate

La società ha individuato, per ciascuna gestione separata, gli importi massimi che possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, affinché il rendimento della gestione non sia influenzato a vantaggio di certi clienti e a svantaggio di altri.

### Retrocessione di commissioni

La società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione, da parte di soggetti terzi, di commissioni o altri proventi. Si rinvia comunque al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse agli assicurati.

## E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamento ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b. un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.

Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla società secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito, si individua la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito, rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

## SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

### A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO (tasso tecnico)

- Tasso di interesse tecnico	0,5%
- Et� dell'assicurato	50 anni
- Durata pagamento premi:	15 anni
- Primo premio annuo al netto dei diritti	1.433,50
- Diritti di emissione	10,00 euro
- Diritti di quietanza	1,00 euro
- Rendita annua iniziale in caso di perdita autosufficienza permanente	15.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo premi	Rendita in caso di perdita di autosufficienza permanente (*)	Interruzione del pagamento dei premi	
				Prestazione ridotta (*)	Prestazione ridotta al termine del piano versamento premi (*)
1	1.443.50	1.443.50	15.000.00		
2	1.434.50	2.878.00	15.000.00		
3	1.434.50	4.312.50	15.000.00	3.000.00	3.000.00
4	1.434.50	5.747.00	15.000.00	4.000.00	4.000.00
5	1.434.50	7.181.50	15.000.00	5.000.00	5.000.00
6	1.434.50	8.616.00	15.000.00	6.000.00	6.000.00
7	1.434.50	10.050.50	15.000.00	7.000.00	7.000.00
8	1.434.50	11.485.00	15.000.00	8.000.00	8.000.00
9	1.434.50	12.919.50	15.000.00	9.000.00	9.000.00
10	1.434.50	14.354.00	15.000.00	10.000.00	10.000.00
11	1.434.50	15.788.50	15.000.00	11.000.00	11.000.00
12	1.434.50	17.223.00	15.000.00	12.000.00	12.000.00
13	1.434.50	18.657.50	15.000.00	13.000.00	13.000.00
14	1.434.50	20.092.00	15.000.00	14.000.00	14.000.00
15	1.434.50	21.526.50	15.000.00		
16		21.526.50	15.000.00		
17		21.526.50	15.000.00		
18		21.526.50	15.000.00		
19		21.526.50	15.000.00		
20		21.526.50	15.000.00		
21		21.526.50	15.000.00		
22		21.526.50	15.000.00		
23		21.526.50	15.000.00		
24		21.526.50	15.000.00		
25		21.526.50	15.000.00		
...	...	...	...	...	...

(\*) I valori delle prestazioni devono intendersi calcolati alla fine dell'annualit  assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Rendimento finanziario	4,0%
- Tasso di interesse tecnico	0,5%
- Età dell'assicurato	50 anni
- Durata pagamento premi:	15 anni
- Primo premio annuo al netto dei diritti	1.433,50
- Diritti di emissione	10,00 euro
- Diritti di quietanza	1,00 euro
- Rendita annua iniziale in caso di perdita autosufficienza permanente	15.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo premi	Rendita in caso di perdita di autosufficienza permanente (*)	Interruzione del pagamento dei premi	
				Prestazione ridotta (*)	Prestazione ridotta al termine del piano versamento premi (*)
1	1.443.50	1.443.50	15.313.50	-	-
2	1.464.65	2.908.15	15.633.55	-	-
3	1.495.24	4.403.39	15.960.29	3.192.06	4.091.38
4	1.526.47	5.929.85	16.293.86	4.345.03	5.455.17
5	1.558.35	7.488.21	16.634.41	5.544.80	6.818.96
6	1.590.90	9.079.10	16.982.06	6.792.83	8.182.75
7	1.624.13	10.703.23	17.353.97	8.098.52	9.631.03
8	1.659.67	12.362.91	17.734.02	9.458.15	11.006.89
9	1.696.00	14.058.91	18.122.40	10.873.44	12.382.76
10	1.733.12	15.792.03	18.519.28	12.346.19	13.758.62
11	1.771.05	17.563.08	18.924.85	13.878.22	15.134.48
12	1.809.82	19.372.90	19.339.31	15.471.44	16.510.34
13	1.849.43	21.222.33	19.782.18	17.144.55	17.938.76
14	1.891.76	23.114.09	20.235.19	18.886.18	19.318.67
15	1.935.06	25.049.14	20.698.57	-	-
16		25.049.14	21.172.57		
17		25.049.14	21.657.42		
18		25.049.14	22.153.38		
19		25.049.14	22.660.69		
20		25.049.14	23.179.62		
21		25.049.14	23.710.43		
22		25.049.14	24.253.40		
23		25.049.14	24.808.80		
24		25.049.14	25.376.93		
25		25.049.14	25.958.06		
...	...	...	...	...	...


(\*)I valori delle prestazioni devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

**GENERALI ITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.**

**Generali Italia S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale**

**Philippe Donnet**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Donnet', with a horizontal line extending to the right.

Data ultimo aggiornamento: 29/05/2015

# Condizioni di assicurazione

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata anticipata a premio annuo rivalutabile, pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Mod. GVLTC - ed. 05/15 - 1 di 14

**LUNGAVITA LONG TERM CARE**





## PARTE I - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

LUNGAVITA LONG TERM CARE è riservato ad assicurati che al momento della sottoscrizione del contratto abbiano un'età almeno pari a 40 anni.

### Art. 1 Prestazioni assicurate

Generali Italia S.p.A. si impegna a pagare al beneficiario, in caso di perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, una rendita assicurata annua vitalizia, che si rivaluta come stabilito nella clausola di rivalutazione (art. 2), corrisposta in rate anticipate. La rateazione della rendita è a scelta del contraente.

Qualora la parte della rendita assicurata, relativa al settanta per cento del capitale costitutivo della rendita stessa, risulti inferiore al cinquanta per cento dell'assegno sociale di cui all'art.3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata in forma di capitale.

### Perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato

La perdita di autosufficienza dell'assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo permanente avviene quando l'assicurato è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti elementari della vita quotidiana sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione è riconosciuta quando l'assicurato raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri indicati nella tabella A in allegato.

### Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione la perdita di autosufficienza causata da:

- a. attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- b. partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- c. partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e la perdita di autosufficienza avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- d. eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e. guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- f. malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
- g. negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione non è erogata se è comprovato che l'assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
- h. incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la perdita di autosufficienza causata da incidente di volo se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

i) attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente.

In questi casi, a eccezione della fattispecie indicata alla lettera a) per la quale non è prevista alcuna prestazione, la società corrisponde una prestazione pari alla somma dei versamenti di premio effettuati, al netto dei diritti, in luogo di quella assicurata.

#### Limitazioni

La copertura assicurativa è subordinata alla condizione che l'assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla società.

La copertura assicurativa risulta sospesa in ogni caso per un periodo di carenza di dodici mesi che decorre dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione (art. 4).

Il periodo di carenza non si applica qualora la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienza.

Il periodo di carenza è esteso a sette anni nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia a essa collegata.

Durante il periodo di carenza la società corrisponde una prestazione pari alla somma dei versamenti di premio effettuati, al netto dei diritti, in luogo di quella assicurata.

#### Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della società, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali la società non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la società stessa:

a. quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di annullare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare qualsiasi pagamento se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;

b. quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- nell'ipotesi che il sinistro si verifichi prima che la società conosca il vero stato delle cose, o prima che la Società abbia dichiarato di voler recedere dal contratto, di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica dei premi o della prestazione.

#### **Art. 2 Clausola di rivalutazione**

LUNGAVITA LONG TERM CARE prevede la rivalutazione annuale della prestazione, determinata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata GESAV, il cui regolamento è allegato alle presenti condizioni.

Dalla data di decorrenza del contratto alla data di denuncia della perdita di autosufficienza la ricorrenza annuale di rivalutazione coincide con la ricorrenza annuale del contratto.

In fase di erogazione della rendita, a partire dalla data di denuncia della perdita di autosufficienza, la ricorrenza annuale di rivalutazione coincide invece con la ricorrenza annuale della data di denuncia.

### Rendimento attribuito al contratto

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto dalla società, espresso in punti percentuali assoluti.

### Rendimento della gestione separata

La società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale di rivalutazione. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

### Valore trattenuto

Il valore trattenuto si calcola annualmente in funzione dell'importo dato dalla somma dei premi corrisposti al netto dei diritti e dell'addizionale di frazionamento, nel seguente modo:

- 1,4 punti percentuali assoluti per somma premi fino a 9.999,99 euro;
- 1,3 punti percentuali assoluti per somma premi da 10.000,00 euro e fino a 19.999,99 euro;
- 1,2 punti percentuali assoluti per somma premi da 20.000,00 euro.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

### Misura della rivalutazione

La misura annua della rivalutazione della prestazione si ottiene scontando, per un anno in forma composta al tasso di interesse tecnico, la differenza tra il rendimento attribuito al contratto e il tasso di interesse tecnico. Il tasso di interesse tecnico è pari al 0,5% annuo. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.

### Rivalutazione annuale della rendita assicurata e del premio annuo

Ad ogni ricorrenza annuale di rivalutazione la rendita assicurata ed il premio annuo (durante il periodo di versamento dei premi) in vigore alla ricorrenza annuale precedente sono aumentati della misura di rivalutazione come sopra definita.

In caso di denuncia e riconoscimento da parte della società della perdita di autosufficienza, la misura di rivalutazione si applica per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di denuncia.

### Limitazione o rifiuto della rivalutazione del premio

Il contraente ha facoltà di rifiutare totalmente o parzialmente la rivalutazione del premio, secondo quanto previsto all'art. 3.

In caso di rifiuto, totale o parziale, della rivalutazione del premio, la rendita assicurata maturata alla ricorrenza annuale precedente è rivalutata della stessa misura di rivalutazione applicata al premio annuo.

Qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del contratto indicata in polizza, alla prestazione si aggiunge un ulteriore importo ottenuto applicando alla somma tra:

- la rendita assicurata riproporzionata, sotto definita, moltiplicata per il rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza e la durata del piano di versamento dei premi;
- la differenza fra la rendita assicurata maturata alla precedente ricorrenza annuale e la rendita assicurata riproporzionata;

una percentuale pari alla differenza tra la misura di rivalutazione come sopra definita e la misura limitata o nulla di rivalutazione del premio annuo.

Per rendita assicurata riproporzionata si intende la rendita assicurata iniziale, moltiplicata per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo, relativo alla ricorrenza annuale precedente ed il primo premio annuo, entrambi al netto dei diritti.

### **Art. 3 Versamento dei premi**

LUNGAVITA LONG TERM CARE prevede la corresponsione di una successione di premi annui, il primo dei quali è versato alla conclusione del contratto e i successivi a ogni ricorrenza annuale del contratto che precede:

- la scadenza del piano di versamento dei premi, o
- la morte dell'assicurato, qualora questa avvenga prima della scadenza del piano di versamento, o
- la data della denuncia di perdita di autosufficienza, qualora questa avvenga prima della scadenza del piano di versamento e sia riconosciuta dalla società.

Il piano di versamento dei premi ha durata minima pari a 5 anni e durata massima pari a 25 anni.

Il contraente può rifiutare totalmente o parzialmente la rivalutazione del premio annuo prevista a ogni ricorrenza annuale del contratto, senza pregiudicare il diritto di accettare successive rivalutazioni del premio in misura totale o parziale.

La relativa richiesta, in forma scritta, deve essere inoltrata alla società almeno tre mesi prima della data della ricorrenza annuale del contratto.

In caso di limitazione o di rifiuto della rivalutazione del premio, la rendita assicurata maturata alla ricorrenza annuale precedente è rivalutata secondo quanto riportato nella clausola di rivalutazione (art. 2).

I premi annui possono essere corrisposti nella rateazione prescelta dal contraente; in tal caso il premio annuo viene maggiorato dell'addizionale di frazionamento.

Il primo premio annuo, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento.

## **PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI**

### **Art. 4 Conclusione ed entrata in vigore del contratto, durata e recesso**

#### Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la società abbia rilasciato al contraente la polizza o
- il contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della società.

#### Entrata in vigore

L'assicurazione entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata nella polizza, qualora questa sia successiva a quella della conclusione.

Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto versamento, ferme restando le date di scadenza delle rate di premio indicate in polizza.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale, la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano tramite P.O.S., di assegno, di bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla società o all'intermediario nei casi previsti.

## Durata

La durata del contratto è pari all'intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di decesso dell'assicurato.

La data di decorrenza è indicata in polizza.

## Recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a partire dalla data di ricevimento presso l'agenzia della suddetta lettera raccomandata.

La società esegue il rimborso del premio, diminuito delle eventuali imposte e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, entro trenta giorni dal ricevimento in agenzia della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

La società ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, elencate nella proposta di assicurazione e in polizza.

## **Art. 5 Interruzione del piano di versamento dei premi**

### Riduzione

In caso di mancato pagamento di una rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, e sempreché siano state interamente corrisposte almeno le prime tre annualità di premio, il contratto resta in vigore per la rendita assicurata ridotta di seguito definita.

### Rendita assicurata ridotta

La rendita assicurata ridotta si determina come prodotto tra:

- la rendita assicurata, rivalutata fino alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data del versamento della prima rata di premio non corrisposta,
- e il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, considerando anche le eventuali frazioni, e il numero dei premi annui pattuiti.

### Rivalutazione della rendita assicurata ridotta

A ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi, la rendita assicurata ridotta si rivaluta in base alla misura annua di rivalutazione stabilita nella clausola di rivalutazione (art. 2).

### Risoluzione

In caso di mancata corresponsione delle prime tre annualità di premio il contratto si risolve e rimane privo di qualsiasi effetto, e i premi corrisposti restano acquisiti alla società.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che la società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all'incasso a domicilio, quand'anche ciò sia avvenuto per precedenti premi o rate di premio.

## **Art. 6 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione**

In caso di interruzione del versamento dei premi, il contratto potrà essere riattivato entro un anno dalla data di scadenza del versamento della prima rata di premio non corrisposta.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto - il valore contrattuale della prestazione come se non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

La riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta della società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito. La riattivazione è possibile solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e la data di riattivazione.

Il tasso di riattivazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di richiesta di riattivazione, con un minimo pari al tasso legale di interesse applicabile alla data della riattivazione.

## **PARTE III - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

### **Art. 7 Modalità di richiesta per i pagamenti della società**

Per i pagamenti dovuti dalla società, ad esclusione di quelli relativi alle rate di rendita successive alla prima, deve essere presentata, tramite l'agenzia cui è assegnato il contratto, richiesta scritta, in aggiunta ai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

La richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto, oltre che dalla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.

L'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato, è determinata con i criteri e le modalità previste all'art. 9. La società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

In particolare la corresponsione della rendita:

- decorre a partire dalla data di denuncia della perdita di autosufficienza;
- inizia entro trenta giorni dal riconoscimento della perdita di autosufficienza, nella rateazione prevista dal contratto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto;
- cessa con la prima scadenza di rata successiva alla morte dell'assicurato. Eventuali rate scadute e pagate successivamente a tale evento devono essere restituite alla società.

In caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato la società esegue i pagamenti entro sei mesi dalla data di denuncia (completa dei documenti indicati all'art. 9). Decorso tale termine, qualora sia successivamente riconosciuto lo stato di non autosufficienza, sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso.

Il beneficiario, o altra persona, previo rilascio di idonea procura, ritira la rendita e ne dà quietanza. Nel caso in cui la rendita sia ritirata da persona diversa dall'assicurato, deve essere contestualmente prodotto alla società un certificato di esistenza in vita dell'assicurato stesso.

Ogni pagamento è effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della società.

## **PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO**

### **Art. 8 Beneficiario**

L'assicurato è beneficiario della prestazione assicurata.

### **Art. 9 Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza**

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato, l'assicurato stesso o altra persona che lo rappresenti deve richiederne per iscritto il riconoscimento alla società, attraverso l'agenzia cui è assegnato il contratto, allegando alla richiesta:

- a. un certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza o un suo aggravamento rispetto a precedenti richieste non riconosciute dalla società;
- b. una relazione medica del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza di cui al punto a) o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute dalla società, le soprav-

venute cause di un suo aggravamento.

Entrambi i documenti devono essere redatti sugli appositi modelli forniti dalla società.

Dalla data ricevimento di tale documentazione, la società ha sei mesi di tempo per effettuare l'accertamento della perdita di autosufficienza (periodo di accertamento).

In considerazione di specifiche esigenze istruttorie, la società si riserva di richiedere all'assicurato informazioni sulle cause della perdita di autosufficienza e ulteriore documentazione medica. Ultimati i controlli, la società comunica per iscritto all'assicurato, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

A partire dalla data di denuncia, che coincide con la data di ricevimento della documentazione presso l'agenzia, i pagamenti delle rate di premio dovute sono sospesi. In caso di mancato riconoscimento dello stato di non autosufficienza, il piano di versamento è riattivato e il contraente, informato tramite apposita comunicazione della società, corrisponde le eventuali rate di premio sospese senza interessi.

### **9.1. Rivedibilità dello stato di non autosufficienza**

Nel periodo di erogazione della rendita assicurata, la società ha il diritto di effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La società si riserva comunque la possibilità di richiedere all'assicurato ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'assicurato non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, con i criteri riportati nella tabella A in allegato, l'erogazione della prestazione cessa immediatamente. In questo caso la prestazione stabilita all'art. 1, senza ulteriori versamenti di premi, rimane in vigore rivalutandosi in base a quanto riportato nella clausola di rivalutazione (art.2).

### **9.2. Controversie**

In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità della prestazione, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, a un collegio di tre medici. I tre medici sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni del collegio (operazioni arbitrali) devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

### **Art. 10 Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Le somme dovute dalla società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

### **Art. 11 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente, o del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificata dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

## ALLEGATO N. 1

### Regolamento della gestione separata GESAV

1. Il presente regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GESAV (la gestione separata). Tale regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La gestione separata è denominata in Euro.

#### OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

#### TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

##### 4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

##### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

##### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

#### VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

#### RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

#### CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

## ALLEGATO N. 2

**Tabella A: attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza**

Farsi il bagno		
1° grado	L'assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno.	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	Punteggio 10

Vestirsi e svestirsi		
1° grado	L'assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	Punteggio 10

Igiene del corpo		
1° grado	L'assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno; (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi; (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 10

Mobilità		
1° grado	L'assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto.	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi.	Punteggio 10

Continenza		
1° grado	L'assicurato è completamente continente.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno.	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia.	Punteggio 10

**Bere e mangiare**

1° grado	L'assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti.	Punteggio 0
2° grado	L'assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere.	Punteggio 5
3° grado	L'assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale.	Punteggio 10

## ALLEGATO N. 3

### Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi<sup>(1)</sup> (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa<sup>(2)</sup>.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero<sup>(3)</sup>. I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto TV - fax 041.549.2235 - privacy.it@generali.com*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

#### NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

GIPRY/100/04

Data ultimo aggiornamento: 29/05/2015

# Glossario

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata anticipata a premio annuo rivalutabile, pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Mod. GVLTC - ed. 05/15 - 1 di 6

**LUNGAVITA LONG TERM CARE**





Agli effetti del presente fascicolo informativo si intendono per:

<b>Assicurato</b>	La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
<b>Beneficiario</b>	La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Capitalizzazione in forma composta</b>	Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate sono capitalizzate e producono rivalutazione nei periodi successivi.
<b>Condizioni di assicurazione</b>	Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento dei relativi premi.
<b>Data di decorrenza</b>	La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
<b>Età assicurativa</b>	È l'età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es.34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.
<b>Gestione separata di attivi</b>	Termine da cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che consente di attribuire al contratto ad esso collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>Partecipazione agli utili</b>	Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	L'importo che il contraente corrisponde a Generali Italia S.p.A..
<b>Proposta di assicurazione</b>	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Recesso</b>	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Revoca</b>	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
<b>Ricorrenza annuale del contratto</b>	L'anniversario della data di decorrenza.
<b>Società</b>	La compagnia Generali Italia S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
<b>Tasso di interesse tecnico</b>	Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del versamento dei premi.
<b>Tasso di riattivazione</b>	Il tasso di interesse impiegato per la riattivazione del contratto, corrispondente al valore maggiore tra il tasso legale di interesse in vigore al momento della riattivazione ed il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo della prestazione.

Data ultimo aggiornamento: 29/05/2015







**Modulo di proposta di assicurazione sulla vita,  
parte integrante del Fascicolo Informativo.**

FAC-SIMILE



**PROPOSTA N°**

Luogo e data <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

**QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA PROPOSTA N°**

**A** OBIETTIVI ASSICURATIVI/PREVIDENZIALI

Ogni prodotto assicurativo, per le sue peculiarità, è adatto a soddisfare determinate esigenze del Cliente. Quale delle seguenti esigenze assicurative vuole perseguire prevalentemente con questo prodotto assicurativo?

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Pensione complementare</b> | <input type="checkbox"/> <b>Protezione assicurativa/Rendita</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Risparmio</b>              | <input type="checkbox"/> <b>Investimento</b>                    |

Se già detentore di altri prodotti assicurativi/finanziari/previdenziali anche con altri soggetti, La preghiamo di indicare la tipologia, l'ammontare annuo di impegni da Lei assunti e versamenti già effettuati in unica soluzione:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Nessuno</b>                   | <input type="checkbox"/> <b>Protezione assicurativa/Rendita</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Pensione complementare</b>    | <input type="checkbox"/> <b>Investimento/Risparmio</b>          |
| di cui annui  | di cui unici  |
| <input type="checkbox"/> fino a € 1.000,00                | <input type="checkbox"/> fino a € 20.000,00                     |
| <input type="checkbox"/> da oltre € 1.000,00 a € 5.000,00 | <input type="checkbox"/> da oltre € 20.000,00 a € 50.000,00     |
| <input type="checkbox"/> oltre € 5.000,00                 | <input type="checkbox"/> oltre € 50.000,00                      |

**B** TEMPORALE

Qual è il periodo dopo il quale Lei si aspetta di veder raggiunti, anche con riferimento alla durata contrattuale, gli obiettivi minimali perseguiti col contratto e valutare nuovamente le caratteristiche offerte?

- Lungo periodo** (>10 anni)       **Medio periodo** (6-10 anni)       **Breve periodo** (≤ 5 anni)

**C** PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO

Il prodotto assicurativo si caratterizza per diversi livelli di possibile rendimento dell'investimento e, di conseguenza, diversi livelli di rischio; qual è la Sua propensione al rischio per questo contratto?

- Investimento a basso rischio** (assenza di disponibilità ad accettare oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo; presenza di capitale garantito).
- Investimento a medio rischio** (disponibilità ad accettare oscillazioni modeste del valore dell'investimento durante la durata del contratto, accettando di conseguenza probabili rendimenti medi a scadenza del contratto o al termine dell'orizzonte temporale consigliato).
- Investimento ad alto rischio** (disponibilità ad accettare possibili forti oscillazioni del valore dell'investimento nell'ottica di massimizzare la redditività nella consapevolezza che ciò comporta dei rischi).

**D** ESIGENZE DI LIQUIDITÀ

Qual è la probabilità che Lei possa richiedere, nei primi anni, l'interruzione del rapporto assicurativo interrompendo il piano dei versamenti o chiedendo il disinvestimento anticipato rispetto alla durata contrattuale definita?

- Bassa probabilità** di ricorrere ad un disinvestimento anticipato rispetto alla durata del piano sottoscritto.
- Alta probabilità** di ricorrere ad un disinvestimento anticipato rispetto alla durata del piano sottoscritto.

**E** CAPACITÀ DI RISPARMIO

Per valutare l'adeguatezza dell'investimento assicurativo da Lei sottoscritto, Le richiediamo il Suo livello di capacità media annua di risparmio:

- Capacità di risparmio media annua fino a € 5.000,00**
- Capacità di risparmio media annua da € 5.000,00 a € 15.000,00**
- Capacità di risparmio media annua superiore a € 15.000,00**

La Sua capacità di risparmio deve essere valutata tenendo conto della sua situazione patrimoniale, reddituale ed al netto degli impegni finanziari già in essere; al fine di permetterLe una corretta indicazione della capacità di risparmio, La preghiamo di valutare, ed indicare, alcuni dei fattori rilevanti:

- Reddito annuo variabile o incerto \_\_\_\_\_  NO  SI
- Numero di persone componenti nucleo familiare \_\_\_\_\_ di cui a carico \_\_\_\_\_
- Eventuale esposizione finanziaria (mutui, rate, ecc.)
- assente       fino a € 1.000,00       da oltre € 1.000,00 a € 5.000,00       oltre € 5.000,00
- Reddito annuo complessivo
- fino a € 20.000,00       da oltre € 20.000,00 a € 50.000,00       oltre € 50.000,00

**RETE**

AGENZIA \_\_\_\_\_ CODICE \_\_\_\_\_

**PRODOTTO**

CONVENZIONE \_\_\_\_\_ PRODOTTO \_\_\_\_\_

**RIPARTIZIONE INVESTIMENTO - GESTIONI SEPARATE**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> GESAV _____ %    | <input type="checkbox"/> GEVAL/\$ _____ % | <input type="checkbox"/> GESAV R.E. _____ % |
| <input type="checkbox"/> RENDIGEN _____ % | <input type="checkbox"/> _____ %          | <input type="checkbox"/> _____ %            |

**RIPARTIZIONE INVESTIMENTO - FONDI UNIT**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> GLOBAL BOND _____ %    | <input type="checkbox"/> GLOBAL EQUITY _____ % | <input type="checkbox"/> ITALIAN EQUITY _____ % |
| <input type="checkbox"/> EURO BLU CHIPS _____ % | <input type="checkbox"/> _____ %               | <input type="checkbox"/> _____ %                |

**RIPARTIZIONE INVESTIMENTO - LINEE DI INVESTIMENTO**

- |   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MULTI EMERGING MARKETS _____ % | <input type="checkbox"/> MULTI GLOBAL PLUS _____ % | <input type="checkbox"/> EUROPE PLUS _____ % | <input type="checkbox"/> _____ % |
|---|--|--|----------------------------------|

**RIPARTIZIONE INVESTIMENTO - LIVELLI DI EQUITY**

- |  |                                       |  |                                  |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> START _____ % | <input type="checkbox"/> PLUS _____ % | <input type="checkbox"/> EXTRA _____ % | <input type="checkbox"/> _____ % |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|

**PRESENZA DI POLIZZE COLLEGATE**

(1) Riferiti alla sottoscrizione della presente Proposta

CONTRAENTE (PERSONA FISICA)

CONTRAENTE (PERSONA GIURIDICA)

**PERSONA FISICA**

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
COMUNE DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
SECONDA CITTADINANZA (eventuale) \_\_\_\_\_  
SETTORE PROFESSIONE (1a) \_\_\_\_\_ PROFESSIONE (1a) \_\_\_\_\_  
AREA PROFESSIONE  Privato  Pubblico CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA  NO  SI  
RICOPRE O HA RICOPERTO CARICHE IN AMBITO  no, mai  politico/istituzionale  societario  associazioni  fondazioni  
Se Sì, indicare il Paese in cui l'Ente ha Sede legale \_\_\_\_\_

**PERSONA GIURIDICA**

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_ FORMA GIURIDICA (\*) \_\_\_\_\_  
(\*) Se No Profit/Strutture analoghe, indicare la categoria dei soggetti che beneficiano dell'attività \_\_\_\_\_  
SETTORE ATTIVITÀ (1b) \_\_\_\_\_ CLASSE ATTIVITÀ (1b) \_\_\_\_\_  
S.A.E./ATECO \_\_\_\_\_ R.A.E. \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ DATA DI COSTITUZIONE \_\_\_\_\_  
N° REGISTRAZIONE \_\_\_\_\_ ENTE REGISTRAZIONE \_\_\_\_\_  
CODICE GIIN \_\_\_\_\_  
Paese Sede dell'attività economica prevalente \_\_\_\_\_ Paese Sede Legale della Capogruppo \_\_\_\_\_  
Soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche)  NO  SI

**RESIDENZA / SEDE LEGALE**

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
LOCALITÀ \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_  
**DOMICILIO/RECAPITO DI CONTRATTO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA / SEDE LEGALE)**  
INDIRIZZO \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
LOCALITÀ \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_  
NUMERO DI TEL. FISSO \_\_\_\_\_ NUMERO DI TEL. CELL. \_\_\_\_\_

**DATI ECONOMICI DEL CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA**

Stima del patrimonio complessivo della Società in euro:  
 fino a € 100.000,00  da € 250.000,01 a € 500.000,00  da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00  da € 10.000.000,01 a € 50.000.000,00  
 da € 100.000,01 a € 250.000,00  da € 500.000,01 a € 1.000.000,00  da € 2.000.000,01 a € 10.000.000,00  oltre € 50.000.000,00  
Risultato economico:  Utile/Pareggio  Perdita  
Numero esercizi in perdita:  1  2  3

**ESTREMI DEL DOCUMENTO DEL CONTRAENTE O DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE/ESECUTORE**

CARTA D'IDENTITÀ  PATENTE DI GUIDA  \_\_\_\_\_  
NUMERO DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA DI RILASCIO \_\_\_\_\_ DATA DI SCADENZA \_\_\_\_\_  
ENTE DI RILASCIO \_\_\_\_\_ LOCALITÀ DI RILASCIO \_\_\_\_\_

**LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE/ESECUTORE (2)**

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_  
COMUNE DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
SECONDA CITTADINANZA (eventuale) \_\_\_\_\_  
SETTORE PROFESSIONE (1a) \_\_\_\_\_ PROFESSIONE (1a) \_\_\_\_\_  
AREA PROFESSIONE  Privato  Pubblico CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
**RESIDENZA**  
INDIRIZZO \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
LOCALITÀ \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_  
Rapporto con il Contraente:  Appartenente al nucleo familiare  Rapporto di lavoro/affari  Altro \_\_\_\_\_  
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA  NO  SI

(1a) Vedi "Tabella Professioni"  
(1b) Vedi "Tabella Attività"

(2) Esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente.

**TITOLARE EFFETTIVO**

ESISTE IL TITOLARE EFFETTIVO  NO  SI NUMERO DI TITOLARI EFFETTIVI (3)  UNO  PIÙ DI UNO

**DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO** (4) (da non compilare se coincide con il Legale Rappresentante/Esecutore)

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

COMUNE DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_ SECONDA CITTADINANZA (eventuale) \_\_\_\_\_

SETTORE PROFESSIONE (1a) \_\_\_\_\_ PROFESSIONE (1a) \_\_\_\_\_

AREA SETTORE \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA  NO  SI

**RESIDENZA** INDIRIZZO \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

LOCALITÀ \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_

**ESTREMI DEL DOCUMENTO**  CARTA D'IDENTITÀ  PATENTE DI GUIDA  \_\_\_\_\_

NUMERO DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA DI RILASCIO \_\_\_\_\_ DATA DI SCADENZA \_\_\_\_\_

ENTE DI RILASCIO \_\_\_\_\_ LOCALITÀ DI RILASCIO \_\_\_\_\_

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

P.O.S.  BOLLETTINO  BONIFICO  ASSEGNO  ALTRO (5)  DELEGA CENTRALIZZATA

ENTE DELEGATO \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE DELL'ENTE DELEGATO \_\_\_\_\_

Solo per pagamenti successivi  ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD) (compilare l'apposita sezione "Mandato per addebito diretto SEPA")

**Attenzione: i pagamenti effettuati tramite bollettino, bonifico e assegno, quest'ultimo sempre munito della clausola di intrasferibilità, dovranno essere intestati a Generali Italia S.p.A. e, in alternativa, ove indicato nel Mod. 7A consegnato, anche all'Agenzia o all'Agente in qualità di titolare del mandato di Generali Italia S.p.A.. Il pagamento è possibile attraverso bollettino, se previsto.**

RICEVUTA DI DEPOSITO N° \_\_\_\_\_ (6)

**CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO**

Con riferimento al presente contratto, il sottoscritto Contraente dichiara  di dare  di NON dare il proprio consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nel corso del rapporto contrattuale e a tal fine fornisce un proprio indirizzo di posta elettronica valido e in uso, impegnandosi a comunicare a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo indicato. **Il servizio di trasmissione della documentazione in via telematica sarà attivo solo a seguito della registrazione del Contraente nell'Area Clienti del sito internet di Generali Italia S.p.A..**

INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_ Firma del Contraente (7) \_\_\_\_\_

Il consenso non è riferibile all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali e può essere revocato in ogni momento.

**ORIGINE E PROVENIENZA DELLE SOMME VERSATE**

Origine delle somme versate:  Lavoro Dipendente  Lavoro Autonomo  Vincita  Lascito/eredità/donazione

Pensione  Rendite da immobili  Reddito d'impresa  Disinvestimento

Reinvestimento da liquidazione  Reinvestimento da sinistro danni  Scudo fiscale  Altro \_\_\_\_\_

Paese di provenienza delle somme versate \_\_\_\_\_

**MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA**

RIFERIMENTO DEL MANDATO **A K U V R** \_\_\_\_\_

COD. AZIENDALE SIA \_\_\_\_\_ COD. ASSEGNATO DALL'AZIENDA CREDITRICE AL DEBITORE \_\_\_\_\_

CONTO DI ADDEBITO IBAN \_\_\_\_\_

COD. CIN CINABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ NUMERO CONTO CORRENTE \_\_\_\_\_

PAESE IBAN \_\_\_\_\_

TIPO PAGAMENTO **RICORRENTE** \_\_\_\_\_ CODICE SWIFT BIC \_\_\_\_\_

**DATI RELATIVI AL SOGGETTO PAGANTE** (da compilare se diversi dal Contraente/Esecutore/Titolare effettivo)

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_ COMUNE DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

LOCALITÀ \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

Rapporto con il Contraente:  Appartenente al nucleo familiare  Rapporto di lavoro/affari  Altro \_\_\_\_\_

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA:  NO  SI

**ESTREMI DEL DOCUMENTO DEL SOGGETTO PAGANTE**  CARTA D'IDENTITÀ  PATENTE DI GUIDA  \_\_\_\_\_

NUMERO DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA DI RILASCIO \_\_\_\_\_ DATA DI SCADENZA \_\_\_\_\_

ENTE DI RILASCIO \_\_\_\_\_ LOCALITÀ DI RILASCIO \_\_\_\_\_

(3) Nel caso di presenza di più di un titolare effettivo compilare e sottoscrivere l'apposito modulo aggiuntivo.  
 (4) Per la definizione di titolare effettivo si veda l'informativa a pg. 9.  
 (5) Le modalità di pagamento offerte dal servizio bancario e postale o i pagamenti effettuati in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società.  
 (6) Da compilare solo nel caso in cui sia stato effettuato un versamento a titolo di deposito.  
 (7) O del suo Legale Rappresentante/Esecutore.  
 (8) Nel caso in cui la presente proposta sia relativa a una rendita reversibile, stampare e compilare l'apposito allegato per l'indicazione dell'assicurato reversionario.  
 (9) Importo del premio annuo (comprensivo di eventuali sovrappremi, premi relativi alle assicurazioni complementari e accessorie, addizionale di frazionamento e diritti di quietanza, tutti relativi ad un'annualità; sono esclusi i diritti di emissione previsti per la rata di perfezionamento).  
 (10) Importo di premio unico (comprensivo di eventuali sovrappremi e premi relativi alle assicurazioni complementari e accessorie; sono esclusi i diritti di emissione).

**CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE** IT57005000000409920584

**DATI RELATIVI ALL'AZIENDA CREDITRICE** Generali Italia S.p.A. - Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV), Italia - Cod. Fiscale 00409920584

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a Generali Italia S.p.A. a richiedere alla Banca del debitore l'addebito del suo conto e l'autorizzazione alla Banca del debitore a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Generali Italia S.p.A.. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. (\*)

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma del soggetto pagante \_\_\_\_\_

(\*) I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

**ASSICURANDO (QUANDO DIVERSO DAL CONTRAENTE) (8)**

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_  
COMUNE DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_ CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
**RESIDENZA**  
INDIRIZZO \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
LOCALITÀ \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ NAZIONE \_\_\_\_\_

**DATI TECNICI**

DATA DECORRENZA \_\_\_\_\_ DURATA CONTRATTO \_\_\_\_\_ DURATA PAGAMENTO PREMI - PERIODO TRAGUARDO \_\_\_\_\_  
**MODALITÀ DI CALCOLO**  
 A - PREMIO ANNUO DI QUIETANZA (9)  
O PREMIO UNICO AL NETTO DEI DIRITTI DI EMISSIONE (10) € \_\_\_\_\_  
 B - CAPITALE O RENDITA INIZIALE € \_\_\_\_\_  
 C - IMPORTO O RATA DI PERFEZIONAMENTO (11) € \_\_\_\_\_  
PREMIO ANNUO DICHIARATO € \_\_\_\_\_ DIRITTI DI EMISSIONE € \_\_\_\_\_  
FRAZIONAMENTO DEL PREMIO  ANNUALE  SEMESTRALE  QUADRIMESTRALE  
 BIMESTRALE  MENSILE \_\_\_\_\_  
MODALITÀ DI CRESCITA DEL PREMIO  COSTANTE  GESTIONE SEPARATA  ISTAT  DEL \_\_\_\_\_ %  
APPLICATA (12) AL PREMIO ESPRESSO IN  VALUTA CONTRATTUALE  EURO  
DECRESCENZA SUB-ANNUALE  ANNUALE  SEMESTRALE  QUADRIMESTRALE  
O RATEAZIONE RENDITA  TRIMESTRALE  BIMESTRALE  MENSILE  
**ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI**  
 ACCESSORIA CASO MORTE B - CAPITALE € \_\_\_\_\_  
 COMPLEMENTARE INFORTUNI B - CAPITALE € \_\_\_\_\_  
 ESONERO INVALIDITÀ (EPI) € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
**Premio complessivo relativo alle assicurazioni complementari** € \_\_\_\_\_

**BENEFICIARI**

**BENEFICIARIO IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO A SCADENZA (13)**  
COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_ % BENEF. \_\_\_\_\_  
DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_ COMUNE DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
Rapporto con il Contraente:  Appartenente al nucleo familiare  Rapporto di lavoro/affari  Altro \_\_\_\_\_  
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA  NO  SI  
OPPURE CODICE (14) \_\_\_\_\_ OPPURE \_\_\_\_\_  
 **BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO (13)**  
COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_ % BENEF. \_\_\_\_\_  
DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_ COMUNE DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
Rapporto con il Contraente:  Appartenente al nucleo familiare  Rapporto di lavoro/affari  Altro \_\_\_\_\_  
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA  NO  SI  
OPPURE CODICE (14) \_\_\_\_\_ OPPURE \_\_\_\_\_

(11) Importo della rata di perfezionamento (comprensivo di eventuali sovrappremi, premi relativi alle assicurazioni complementari e accessorie, addizionale di frazionamento e diritti di emissione; sono esclusi i diritti di quietanza previsti per le rate successive).  
(12) Da indicare esclusivamente per contratti in valuta diversa da euro e per prodotti che prevedono tale possibilità di scelta.

(13) In caso di beneficio irrevocabile, o nel caso in cui vi sia più di un beneficiario, stampare e compilare l'apposito allegato.  
(14) Vedi "Tabella Beneficiari" di seguito riportata.  
Attenzione: per i codici A, C, E, F e G, in caso di successione testamentaria, essendo il beneficio un diritto proprio, per "eredi legittimi" si intendono coloro che lo sarebbero stati in assenza di testamento.

**POLIZZE COLLEGATE**

NUMERO POLIZZA	TIPO UTILIZZO <sup>(15)</sup>	CONTRAENTE ESERCENTE ATTIVITÀ D'IMPRESA					
		CONTO DI ACCREDITO IBAN <sup>(16)</sup>					
		COD. PAESE	CIN IBAN	CINABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE	

**QUESTIONARI A CURA DELL'ASSICURANDO**

**Avvertenze relative ai questionari:**

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costo a suo carico.

**Per il prodotto Generali PianoForte è necessario rispondere esclusivamente alla seguente domanda:**

L'Assicurato risulta titolare di assegno di invalidità o di pensione di inabilità riconosciuti dall'Ente Previdenziale o Assistenziale di appartenenza e/o ha in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente Previdenziale o Assistenziale di appartenenza?  NO  SI

**Sanitario**

**Per prodotti non fumatori** (in caso di risposta negativa non è possibile sottoscrivere coperture dedicate a non fumatori), l'Assicurando dichiara che: non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso degli ultimi 24 mesi; l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta su consiglio medico a fronte di patologia preesistente; qualora inizi o ricominci a fumare, anche sporadicamente, provvederà a darne comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata, eventualmente per il tramite del Contraente.  NO  SI

SENZA VISITA MEDICA  CON VISITA MEDICA

1 Indicare i valori della statura e del peso cm  kg

2 Soffre o ha sofferto di malattie? Se sì, precisare quali e quando.  NO  SI

3 Si è mai sottoposto ad esami clinici (analisi di laboratorio, visite specialistiche o altro) che abbiano rivelato situazioni anormali? Se sì, precisare.  NO  SI

4 È mai stato ricoverato o prevede un prossimo ricovero in ospedali, case di cura, sanatori o simili per interventi chirurgici, procedure invasive, per semplici accertamenti o esami biotici oppure si è mai sottoposto a emotrasfusioni o terapie a base di emoderivati? Se sì, precisare quando, per quale motivo, per quanto tempo e con quale esito. (Non indicare i ricoveri avvenuti per parto e quelli avvenuti da oltre due mesi, con completa guarigione, per appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, erniectomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, fratture ossee semplici, deviazione del setto nasale, colecistectomia non dovuta a neoplasia).

5 Fa o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti? Se sì, indicare il tipo di sostanza ed il periodo.  NO  SI

6 Presenta imperfezioni fisiche, mutilazioni, difetti uditivi o visivi? Se sì, precisare indicando anche quando si sono verificate e se c'è stato o meno un buon adattamento alle conseguenze dell'imperfezione. (Non indicare i difetti visivi risolti mediante appropriate lenti correttive).  NO  SI

7 Fuma o ha mai fumato? Se sì, indicare la quantità giornaliera e il periodo. (1 sigaretta = 1 unità)  NO  SI

8 Fa o ha fatto abituale uso di alcolici o superalcolici? Se sì, indicare la quantità giornaliera e il periodo. (1 bicchiere di vino = 1 unità, 1/2 litro di birra = 2 unità, 1 bicchierino di superalcolico = 1 unità)  NO  SI

9 Assume o ha mai assunto farmaci per la regolazione della pressione arteriosa? Se sì, indicare il periodo, il tipo di farmaco e se i valori pressori si sono normalizzati.  NO  SI

10 Assume o ha mai assunto farmaci per altre malattie? Se sì, indicare la motivazione sanitaria (diagnosi), il tipo di farmaco e il periodo di utilizzo e se gli eventuali esami ematochimici fuori dalla norma sono rientrati nei limiti.  NO  SI

**Professionale** CODICE <sup>(17)</sup>  1  2  3  4  5  99 Altro (precisare) \_\_\_\_\_

**Sportivo** CODICE <sup>(18)</sup>  1  2  3  4  5  6  99 Altro (precisare) \_\_\_\_\_

Firma dell'Assicurando

**A CURA DELL'AGENZIA**

TIPO TRATTAMENTO

(15) Trasformazione, Anticipo di Scadenza, Continuazione, Rimpiazzo (recesso senza incasso del premio e contestuale nuova emissione) o altri tipi di utilizzo eventualmente previsti al momento della sottoscrizione del presente modello. Attenzione: in caso di liquidazione totale, l'originale della polizza deve essere consegnato.

(16) Da compilare solo in caso di Anticipo di scadenza o Trasformazione per reimpiego, con sistema FPL.

(17) Vedi "Tabella Questionario professionale" di seguito riportata

(18) Vedi "Tabella Questionario sportivo" di seguito riportata

**A CURA DEGLI INTERMEDIARI CONSULENTI ASSICURATIVI**

ACQUISITORE		MATRICOLA	
ACQUISITORE		MATRICOLA	
ACQUISITORE		MATRICOLA	
PUNTO VENDITA		PARTIZIONAMENTO	

Si dichiara che la presente proposta è stata correttamente compilata e che l'incaricato all'operazione ha personalmente proceduto all'identificazione ed alla verifica dell'identità dei firmatari, anche ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

Firma dell'incaricato  
all'operazione

Firma dell'Agente

**REVOCA DELLA PROPOSTA - RECESSO DAL CONTRATTO - PRIVACY (PERSONE FISICHE)**

La presente proposta può essere revocata, finché il contratto non sia concluso, mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, all'Agenzia sopra indicata. La comunicazione di revoca deve indicare il numero della proposta sottoscritta. Le somme eventualmente pagate dal Contraente saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca.

Il Contraente può recedere dal contratto oggetto della presente proposta entro trenta giorni dalla sua conclusione. La comunicazione di recesso va inviata all'Agenzia sopra indicata a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha l'effetto di liberare la Società e il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'Agenzia della suddetta lettera raccomandata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso, delle imposte e dei diritti di emissione del contratto (quantificati nella sezione "Dati tecnici" della presente proposta).

Letta l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 presente nelle Condizioni di assicurazione, l'Assicurando e il Contraente prestano il consenso al trattamento dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nella predetta informativa e al trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

Firma dell'Assicurando

Firma del Contraente <sup>(7)</sup>

**DICHIARAZIONI**

**Il sottoscritto Contraente (o suo Legale Rappresentante)/Il sottoscritto Assicurando (ciascuno per quanto di propria competenza):**

**proscioglie** dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente questionario, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardano, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Società credesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione;

**dichiara**, per ogni conseguente effetto, che le risposte e le informazioni in ordine ad ogni singola domanda dei questionari sono complete, veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in ordine ai questionari stessi sulla base dei quali verrà emessa la polizza e di assumersi in proprio la paternità e la responsabilità delle risposte, anche nel caso in cui, secondo le indicazioni del sottoscritto medesimo, altri ne abbia curato la materiale compilazione. Il sottoscritto è consapevole e dà atto che tutte le risposte e le informazioni fornite con i questionari sopra riportati sono essenziali ai fini della stipula del contratto, poiché in base alle stesse la Compagnia determina le condizioni di assicurabilità del rischio;

**si impegna**, se la presente proposta sarà accettata senza modificazioni, a versare il premio entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto; **dichiara** che la presente proposta **non** è connessa a mutui o altri tipi di finanziamenti (attenzione: se vi è connessione a mutui/finanziamenti non potranno essere sottoscritte coperture con rischio demografico);

**dichiara**, essendo consapevole del contenuto del contratto per averlo letto prima della sottoscrizione della proposta, di accettare le Condizioni di assicurazione previste nel "Fascicolo informativo".

Firma dell'Assicurando

Firma del Contraente <sup>(7)</sup>

**Il sottoscritto Contraente (o suo Legale Rappresentante) dichiara di aver ricevuto il "Fascicolo Informativo", modello \_\_\_\_\_ - Ed. \_\_\_\_\_ che si compone della Scheda Sintetica (non presente nei contratti di puro rischio), della Nota Informativa, delle Condizioni di assicurazione comprensive del regolamento della Gestione separata, del Glossario e della presente Proposta di assicurazione.**

Firma del Contraente <sup>(7)</sup>

**Il sottoscritto Contraente (o suo Legale Rappresentante), dopo aver preso visione dell'informativa riportata alle pagine 8 e 9, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato e riportato nei campi della presente proposta di assicurazione corrisponde al vero e di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Dichiara altresì di aver fornito ogni informazione necessaria ai fini dell'individuazione del titolare effettivo e di impegnarsi a comunicare ogni modifica e/o aggiornamento delle informazioni rese.**

Firma del Contraente <sup>(7)</sup>

**DICHIARAZIONI AI FINI "FATCA"****DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE (PERSONA FISICA)**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Contraente **DICHIARA**

di NON essere cittadino/a degli Stati Uniti d'America e di NON avere la residenza fiscale negli Stati Uniti d'America; **in alternativa**  di essere cittadino/a degli Stati Uniti d'America o "US Person" come definito dalla normativa fiscale americana e allega apposto "Form W-9".

Luogo e data

Firma

**DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE (PERSONA GIURIDICA)****1. DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRAENTE**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante/esecutore della società Contraente **DICHIARA**

che la società NON ha sede legale o stabili organizzazioni negli Stati Uniti d'America; **in alternativa**  che la società è una "US Person" come definito dalla normativa fiscale americana ed allega apposto "Form W-9".

**2. DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO (EVENTUALE)**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante/esecutore della società Contraente **DICHIARA**

di NON essere cittadino/a degli Stati Uniti d'America e di NON avere la residenza fiscale negli Stati Uniti d'America; **in alternativa**  di essere cittadino/a degli Stati Uniti d'America o "US Person" come definito dalla normativa fiscale americana e allega apposto "Form W-9".

Luogo e data

Firma

## **INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)**

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del Regolamento Ivass n. 5/2014 sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

### **OBBLIGHI DEL CLIENTE**

#### **Art. 21 del D. lgs. 231/2007**

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della Clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

### **OBBLIGO DI ASTENSIONE**

#### **Art. 16 Reg. Ivass n. 5/2014 in attuazione dell'art.23 del D.Lgs. 231/07**

1. Quando le imprese non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 (ovvero di: identificazione del cliente, del beneficiario e dell'esecutore; identificazione del titolare effettivo; verifica dei dati relativi al cliente, al beneficiario, all'esecutore ed al titolare effettivo; inerenti i rapporti continuativi e le operazioni che comportano l'identificazione di una pluralità di soggetti; acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale), non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione.
2. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere o per un'operazione in corso di realizzazione, le imprese pongono fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione. I fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dall'impresa vengono restituite liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal cliente ed allo stesso intestato. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.

### **SANZIONI PENALI**

#### **Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007 e s.m.i.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

### **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**

#### **Art. 23 del Reg. Ivass n. 5/2014 in attuazione dell'art.23 del D.Lgs. 231/07**

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
  - a) I capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i Parlamentari; c) i membri delle Corti Supreme, delle Corti Costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei Conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s'intendono:
  - a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
  - a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

## TITOLARE EFFETTIVO

### Art. 2, comma 1 lettera y), del Regolamento IVASS n.5/14, in attuazione del D.Lgs. 231/07, e dei rispettivi Allegati tecnici.

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

È titolare effettivo:

- 1) la persona o le **persone fisiche** per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo;
- 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo siano **entità diverse da una persona fisica**, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui agli allegati tecnici del D.Lgs. 231/07 e del Regolamento IVASS n.5/14, che di seguito si riportano.
  - a) in caso di **società**:
    1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
    2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
  - b) in caso di **entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust**, che amministrano e distribuiscono fondi:
    1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
    2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
    3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

L'Allegato tecnico al Regolamento IVASS n.5/14, in linea con la previsione dell'Allegato tecnico del D.Lgs. 231/07 ed in attuazione dello stesso, ha indicato alcune ulteriori specificazioni ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, il controllo ricorre, comunque:

1. per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto nella società-cliente. Nell'ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra.
2. Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata **verifica semplificata** ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 3, e dell'articolo 26 del Decreto. Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso, infatti, non sarebbe necessario individuare il titolare effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y). In tale ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.
3. Qualora il cliente sia una **società fiduciaria** di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 si procede come segue:
  - a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiduciari:
    - la fiduciaria/cliente sarà tenuta, ai sensi dell'articolo 21 del decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, di cui sia a conoscenza, sui fiduciari, quali titolari effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1, del rapporto o dell'operazione;
    - ove i fiduciari siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2;
  - b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2 della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.
4. Per le **fondazioni** e i **trust**, il titolare effettivo va, cumulativamente, individuato:
  - a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o più, del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il *trust*;
  - b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del *trust*;
  - c) se diverso, in ciascun *trustee* del *trust*, se non già identificato.
5. Quando il cliente è un'**organizzazione non profit**, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere a) e b).
6. Nei **casi diversi** da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il titolare effettivo va individuato:
  - a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;
  - b) e - se diversi - nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni), ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di voti, all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione, per una percentuale superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopradescritti, se uno o più dei soggetti, individuati in base ai predetti criteri, non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su detto soggetto.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando, con riferimento al cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

## FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

A seguito dell'entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti per verificarne l'assoggettabilità alla fiscalità statunitense. La Società è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche e una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche), riportate in questa proposta. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della conclusione del contratto.

## TABELLA BENEFICIARI

### BENEFICIARI IN CASO DI VITA

- 0 L'Assicurato.
- 1 Il Contraente o, se premorto, l'Assicurato.
- 2 I figli nati e nati del l'Assicurato, con diritto di accrescimento tra loro o, se premorti, l'Assicurato.
- 3 I genitori dell'Assicurato, con diritto di accrescimento tra loro o, se premorti, l'Assicurato.
- 4 Il coniuge dell'Assicurato al momento della liquidazione o se premorto, l'Assicurato.

### BENEFICIARI IN CASO DI MORTE

- A Gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- B Il Contraente.
- C Il Contraente o, se premorto, gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- D Gli eredi testamentari dell'Assicurato o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.
- E I figli nati o nati del l'Assicurato, con diritto di accrescimento tra loro o, se premorti, gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- F I genitori dell'Assicurato, con diritto di accrescimento tra loro o, se premorti, gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- G Il coniuge dell'Assicurato al momento del decesso o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- H Il coniuge dell'Assicurato al momento del decesso o, in mancanza, i figli dell'Assicurato.
- I Il coniuge dell'Assicurato al momento del decesso e i figli dell'Assicurato, con diritto di accrescimento tra loro.

## TABELLA QUESTIONARIO PROFESSIONALE

- 1 Libero professionista: titolare di azienda; commerciante o negoziante; appartenente alle forze armate (che non naviga, né vola); albergatore o operatore turistico; pensionato; benestante o studente; casalinga; insegnante o ministro del culto; dirigente; impiegato; agricoltore; autista senza guida di autocarri di portata maggiore di 35 q.li; artigiano o operaio senza uso di macchine e senza accesso a tetti, impalcature, pozzi o miniere; fabbro o falegname; lavoratore edile con qualifica di sorvegliante; capo-mastro, capo operaio; chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive; funzionario di Pubblica Sicurezza, Carabiniere da Maggiore incluso, Guardia di Finanza da Sottotenente incluso.
- 2 Autista di autocarri di portata maggiore di 35 q.li; ruspista, escavatorista, trattorista; addetto ai lavori di tornitura, fresatura, politura; elettricista su linee con tensione maggiore di 380 volt; fonditore; vetraio soffiatore o tagliatore; lavoratore edile con accesso ad impalcature o tetti; operaio portuale che lavora su scali, stive e navi in genere; minatore con lavoro in cave o lavoro saltuario in pozzi, senza uso di esplosivo, appartenente ai corpi di: Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenti di custodia, Vigili del Fuoco ed Urbani armati; addetti alla vigilanza armata; marittimo o pescatore di mare; tecnico di radiologia.
- 3 Minatore con uso di esplosivo.
- 4 Chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie esplosive.
- 5 Chimico (altro personale) addetto alla fabbricazione di materie prime venefiche e/o esplosive.

## TABELLA QUESTIONARIO SPORTIVO

- 1 Nessuna attività sportiva.
- 2 Calcio, rugby, hockey e ciclismo senza partecipazioni a gare e tornei, sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, footing, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce, tutte esercitate in forma dilettantistica.
- 3 Alpinismo di qualsiasi grado purché non in solitaria e con esclusione delle spedizioni extra europee, speleologia, calcio nell'ambito della FIGC, rugby agonistico, sci agonistico, sci nautico agonistico, arti marziali agonistiche, attività subacquee con autorespiratore senza partecipazione a gare, pugilato dilettantistico, vela di altura, equitazione agonistica con e senza salto di ostacoli.
- 4 Ciclismo agonistico, sci d'alpinismo purché non in solitaria e con esclusione delle spedizioni extra europee.
- 5 Pugilato agonistico.
- 6 Volo con deltaplano non a motore o parapendio.